

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.248 del 17 dicembre 2018

OGGETTO: procedura aperta per la fornitura del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania – sostituzione componenti della RTI

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...) " ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi

quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018 , è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

RILEVATO

- che, con determinazione del Direttore Generale n.143 del 12 Ottobre 2016, veniva indetta una procedura aperta ad evidenza pubblica, per l'affidamento quinquennale del servizio di "ristorazione per le Aziende Sanitarie della Regione Campania";

- che, con determinazione del Direttore Generale n.56 del 24 marzo 2017, veniva ammessa al proseguimento della procedura sulla base delle dichiarazioni fornite circa il possesso dei requisiti generali ex art. 80 del Dlgs 50/2016 il RTI GERICO SRL/CARDAMONE GROUP SRL/LA FATTORIA;

- con nota prot. N. SRA-0020780 del 09/11/2017 venne comunicato dall'O.E. Gerico srl, mandataria del RTI Gerico Srl/Cardamone Group Srl/La Fattoria, che in data successiva all'inoltro della domanda di partecipazione alla gara in oggetto, "le mandanti Cardamone Group srl e la Fattoria srl sono state attinte da informativa antimafia";

- con medesima nota la Gerico srl., nella riferita qualità, ai sensi dell'art. 48 comma 18 del D.lgs. 50/2016, comunicava di voler proseguire nella procedura di gara in oggetto come Operatore Economico singolo;

- che con nota n. 9382 del 14/02/2018, con riguardo alla società La Fattoria, la S.A. procedeva a richiedere chiarimenti alla competente Prefettura di Napoli in ordine alla suddetta informativa antimafia;

- a riscontro della nota 9382 la Prefettura di Napoli ha inoltrato nota prot. Uscita n. 0041324 16/02/2018 (prot. soresa n. SRA-0009636 del 16/02/2018), nella quale comunicava di aver adottato un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti della società "LA FATTORIA SRL";
- in data 10/12/2018 (prot.25975 del 10/12/2018) è pervenuta, tramite mail, comunicazione dell'O.E. Cardamone, nella quale si rende noto che in data 28/04/2017 era stata emessa nei propri confronti, dalla prefettura di Cosenza, interdittiva antimafia;
- con la medesima nota, l'O.E. Cardamone altresì comunicava di aver impugnato con ricorso innanzi al TAR Calabria-Cosenza, tuttora pendente, la suddetta informativa, e che il Tribunale di Catanzaro – Sezione Seconda Penale, con provvedimento del 18/12/2017, depositato il successivo 21 dicembre, preso atto della suddetta impugnativa, ha concesso alla società la misura del "controllo giudiziario delle aziende" prevista dall'art. 34 bis del D.lgs. n. 159/2011 (Articolo inserito dall' art. 11, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161) per un periodo di due anni, nominando un Amministratore Giudiziario;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 34 bis, comma 7, del D.lgs. n. 159/2011 "*... il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo **sospende** gli effetti di cui all'articolo 94*";
- che con Circolare n. 11001/119/20(8)-A del 22 marzo 2018 il Ministero dell'Interno ha evidenziato, in relazione alla misura del controllo giudiziario, che la finalità della sospensione disposta dal Giudice è quella "*di incentivare l'adesione spontanea dell'impresa a questo nuovo strumento di autodepurazione dalle infiltrazioni criminali consentendole di continuare ad operare nei rapporti con la pubblica amministrazione*";
- che il Consiglio di Stato-Sez. III, con ordinanza n. 4719/2018 ha valorizzato *la ratio* del controllo giudiziario, quale strumento "*volto a consentire alle imprese colpite da informazione antimafia, che l'abbiano impugnata, di potere nelle more del giudizio amministrativo proseguire nella propria attività, a determinate condizioni, sotto il controllo del Tribunale della prevenzione, che nomina un amministratore a tal fine*";

VISTI

- l'artt. 48, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui prevede che " OMISSIS... il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire";

- l'art. 48, comma 19 ter del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui "Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara";

ATTESO

- che la mandataria del RTI Gerico srl. ai sensi del citato art. 48, c. 18, del D.lgs. 50/2016, ha comunicato di subentrare alla mandante La Fattoria srl. al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione dichiarati in fase di presentazione dell'offerta.

RITENUTO

pertanto di poter accogliere la richiesta di rimodulazione della composizione del raggruppamento mediante la estromissione della sola mandante La Fattoria con assunzione delle relative attività in capo alla mandataria Gerico srl, già da sola in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti negli atti di gara.

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 18 gennaio 2018,

DETERMINA

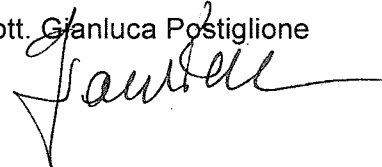
Per le motivazioni di cui innanzi:

- 1) **di prendere atto**, della rimodulazione del RTI Gerico Srl/Cardamone Group Srl/La Fattoria in RTI Gerico Srl/Cardamone Group Srl;
- 2) **di ammettere** pertanto al proseguo della gara il RTI Gerico Srl/Cardamone Group Srl,
- 3) **di pubblicare** il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione "amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/determinazioni", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 primo periodo.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Dott. *Gianluca Postiglione*



Pubblicato il 17.12.2018